

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/01/2020) 17-03-2020, n. 10346

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

Dott. COSCIONI G. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/08/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere COSCIONI GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore POMPEO VIOLA ALFREDO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

Udito il difensore di (OMISSIS), in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS), la quale si è riportata ai motivi di ricorso;

Udito il difensore di (OMISSIS), il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24 agosto 2018, confermava la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di frode informatica; secondo il capo di imputazione, (OMISSIS) era intervenuta sul sistema informatico del programma di contabilità della (OMISSIS) S.p.a. annullando le bolle di accompagnamento di merce ceduta alle società di cui (OMISSIS) era legale rappresentante, a volte sostituendole con altre emesse nei confronti di altri clienti o modificando nelle bolle i quantitativi di merce ceduta, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nella disponibilità di materiali per l'edilizia.

1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), osservando che il giudice era mancato sia nella concreta valutazione della logicità interna della motivazione, sia nella completa e non pregiudiziale analisi dell'ipotesi alternativa proposta dalla difesa.

1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva sostenuto essere non credibile la versione della (OMISSIS) quando questa sosteneva che l'alterazione e la sostituzione dei documenti di trasporto, nonché l'eventuale emissione di fatture "special", fossero operazioni volute ed autorizzate dal datore di lavoro per lucrare su operazioni in nero, non considerando quanto esposto in appello, e cioè che il documento della società Time riferibile al log di tracciatura richiesto per verificare il comportamento della (OMISSIS) non era mai stato preso in considerazione; l'analisi tecnico informativa voluta dalla parte offesa S. per dimostrare le alterazioni dei documenti oggetto di imputazione da parte della (OMISSIS) dimostrava che l'operazione relativa ad una bolla definita cancellata era stata eseguita prima da (OMISSIS) e poi dalla (OMISSIS), portando così alla conclusione che anche la (OMISSIS) operava sulle pratiche di (OMISSIS); anche altra dipendente era intervenuta su una bolla definita cancellata dalla (OMISSIS).

1.3 Il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui viene rilevata la contraddittorietà di dichiarazioni della D. in riferimento alla eventuale gestione della sua password da parte delle colleghe e di aver lei svolto materialmente la condotta di alterazione della contabilità.

1.4 Il difensore rileva la manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui si sostiene l'insussistenza del vantaggio patrimoniale e fiscale di (OMISSIS) per operazioni di fittizia intestazione a terzi di bolle relative ad acquisti effettuati, invece, da (OMISSIS) e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui prima si ritiene la colpevolezza della (OMISSIS) per avere, tra le altre condotte, emesso documenti verso terzi, mai acquirenti dei beni oggetto di fatturazione e poi si sostiene il rischio che questi stessi terzi avrebbero potuto manifestare il proprio dissenso alla società di (OMISSIS).

1.5 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva posto a base della sentenza di condanna la confessione stragiudiziale della (OMISSIS), senza considerare che la stessa era stata chiamata d'improvviso, messa al corrente di accuse di truffa, chiamata a firmare una scrittura articolata, redatta dall'avvocato della società, per cui era evidente il suo condizionamento; la ricorrente aveva anche spiegato che si era sentita impaurita e che si era presa la responsabilità di aiutare il fidanzato per onorare il debito da questi contratto.

1.6 Il difensore eccepisce infine l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 164 e 133 c.p.: la Corte di appello aveva sostenuto che il comportamento processuale dell'imputata non era particolarmente meritevole per la concessione delle attenuanti generiche, non effettuando una diversa ed autonoma valutazione per definire i criteri di meritevolezza del riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

2. Propone ricorso il difensore di (OMISSIS).

2.1 Il difensore premette che (OMISSIS) era stato condannato per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 ter c.p., commi 1 e 2, delitto per la cui procedibilità è necessariamente richiesta la querela di parte, querela depositata più di un anno dopo i fatti: eccepisce che la sentenza impugnata era errata in quanto riteneva che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 era di natura oggettiva, inquadrabile nell'art. 59 c.p. e quindi estensibile anche a (OMISSIS) perchè a conoscenza della qualifica di operatore del sistema della coimputata, senza considerare che il rapporto di lavoro tra la (OMISSIS) e la parte offesa in forza del quale la prima aveva accesso alle password rientrava non solo tra le circostanze inerenti la persona del colpevole, ma soprattutto tra quelle che concernono i motivi a delinquere D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ex art. 7, comma 1, poichè era proprio tale situazione che aveva mosso la stessa ad agire.

3. In data 10 gennaio 2020 perveniva memoria da parte del difensore della parte civile.

3.1 Il difensore della parte civile osserva che la difesa della ricorrente (OMISSIS) si era limitata a riproporre le censure in punto di fatto già proposte alla Corte di appello e da questa rigettata con motivazione immune da vizi logici e giuridici, chiedendo quindi una rivalutazione di elementi di prova già valutati.

3.1 Quanto al ricorso di (OMISSIS), il difensore rileva come l'aggravante dell'abuso di operatore di sistema prevista dall'art. 640 ter c.p., comma 2, non attiene affatto ai motivi a delinquere del soggetto agente, ma ad una sua obiettiva situazione lavorativa, come tale estensibile al coimputato; analogo discorso valeva per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11.

Motivi della decisione

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1 Per quanto riguarda il ricorso della (OMISSIS), si deve rilevare che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Le censure riproposte con i primi cinque motivi di ricorso vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La Corte di appello ha infatti evidenziato che la scrittura confessoria sottoscritta dalla (OMISSIS) conferma quanto esposto in querela dalla persona offesa circa la procedura usata per ingannare la società (OMISSIS) e che la (OMISSIS) aveva dichiarato di averla firmata non perchè impaurita, ma perchè minacciata di denuncia qualora non lo avesse fatto (sul punto, perfettamente logica è la considerazione della Corte di appello che una persona ingiustamente minacciata si sarebbe

comportata diversamente); la Corte territoriale ha poi richiamato le testimonianze delle altre dipendenti ed il controllo effettuato sul software aziendale, tutti elementi convergenti nella fondatezza della tesi dell'accusa.

1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha congruamente motivato su entrambi gli aspetti; tra l'altro, sul primo aspetto la ricorrente si limita a richiamare il suo stato di incensuratezza, in contrasto quindi con il disposto dell'art. 62 bis c.p., u.c., mentre per il secondo non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha messo in evidenza la condotta non occasionale e protratta nel tempo degli imputati.

2.1 Con riferimento al ricorso di (OMISSIS), si deve rilevare come il ricorso si basa sulla non comunicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, cui questa Corte ha affermato che "In tema di circostanze, è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61 c.p., n. 11, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono. (Fattispecie in tema di furto commesso con abuso della qualità di custode, in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di merito che aveva esteso l'aggravante al concorrente nel reato)" (Sez. 4, Sentenza n. 20053 del 29/01/2016, Landi e altro, Rv. 266840); in realtà, le sentenze di merito hanno correttamente ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 640 ter c.p., comma 2 (se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), rientrando tra quelle che attengono alle qualità personali del colpevole, si comunichi al coimputato e su questo specifico aspetto non è stata proposta alcuna censura, visto che il ricorso fa soltanto riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11; si deve quindi rilevare come la Corte di appello abbia motivato in maniera congrua sul punto alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, per cui il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Quanto alle richieste della parte civile, questa Corte intende dare continuità a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purchè questa abbia effettivamente esplicitato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza che sia necessaria la partecipazione all'udienza, purchè abbia dimostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile contributo al processo. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse)." (Sez. 5 - Sentenza n. 31983 del 14/03/2019, Di Cioccio. Rv. 277155 - 01); sul punto di osserva che diversa sarebbe la soluzione nel caso in cui la parte civile si fosse limitata a depositare conclusioni non supportate da alcuna argomentazione o chiedesse la liquidazione delle spese in casi in cui non si discuta della responsabilità dell'imputato, ma solo della dosimetria della pena, essendo evidente che nel primo caso la parte civile non esplica il suo mandato in maniera utile per il processo e nel secondo interviene in un argomento che non è di suo interesse; ma nel caso, quale quello in

esame, in cui la parte civile contrasta le argomentazioni dell'imputato proponendone di proprie, partecipa in maniera effettiva al processo, indipendentemente dalla sua presenza "fisica" in udienza, e quindi ha diritto alla rifusione delle spese del grado.

Ciò premesso, poichè non vi è una "fase introduttiva" relativa ad una memoria depositata nel corso del processo, unica voce che può essere riconosciuta è quella indicata nella nota spese quale "fase studio", per cui i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese in favore della parte civile per la somma come relativa a tale fase, in virtù del principio della soccombenza, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile (OMISSIS), in proprio e nella qualità di legale rappresentante di (OMISSIS) S.p.a in concordato preventivo, che liquida in Euro 900,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.A. ed I.V.A..

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020